



ZONE FRANCHE CHE SI CHIUDONO E ZONE D'OMBRA CHE SI APRONO NELLA SENT. N. 1/2014 DELLA CORTE COSTITUZIONALE. *Prime considerazioni interlocutorie a margine dell'ammissibilità della questione di legittimità costituzionale**

di Marco Benvenuti**

SOMMARIO: 1. Premessa. 2 - Il ruolo del Presidente del Consiglio dei ministri. 3 - La selezione dei precedenti. 4 - La grammatica del discorso. 5 - Conclusione.

1. – Premessa

Nel breve tempo a mia disposizione non affronterò nessuno dei pur relevantissimi temi sostanziali posti all'attenzione dei lettori dalla Sent. n. 1/2014 della Corte costituzionale (i premi di maggioranza, le liste bloccate, gli effetti sulle Camere elette) e mi concentrerò, piuttosto, su tre profili a margine della questione dell'ammissibilità, ma non per questo – io credo – marginali. Un illustre Presidente della Corte costituzionale, Giuseppe Branca, in un articolo fulminante di oltre quarant'anni fa (*Quis adnotabit adnotatores?*, in *Scritti in onore di Gaspare Ambrosini*, Milano, 1970, I, 221 ss.), ammoniva già allora i commentatori della giurisprudenza costituzionale – e, in specie, i

* “Le corti e il voto. La Sentenza della Corte costituzionale sul sistema elettorale”, Seminario organizzato dal Dottorato in Diritto pubblico, comparato e internazionale e dal Master in Istituzioni parlamentari europee per consulenti di assemblea – Roma - Sala delle Lauree-Scienze politiche - Università “La Sapienza”, 29 gennaio 2014.

** Professore aggregato e ricercatore di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli studi di Roma “La Sapienza”.
N.d.A.: Vorrei cogliere l'occasione per ringraziare il Prof. Fulco Lanchester per il gradito invito a tenere il presente intervento.

più giovani tra loro – a rifuggire da una mera e didascalica ricerca di “errori, contraddizioni, leggerezze delle pronunce giurisdizionali” (ivi, 223), giacché “chi guarda alle minuzie finisce per non cogliere né i ‘punti decisivi’ né il cuore dei problemi” (ivi, 225).

Ciò è giusto, così com’è giusto allargare lo sguardo, proprio in ragione del carattere “storico” della pronuncia qui trattata, alla dimensione del contesto in cui essa è maturata, a partire dalla conclamata incapacità del circuito politico-partitico-parlamentare di (auto)rimproverarsi e dai conseguenti moniti contenuti nelle Sentt. n. 15/2008, n. 16/2008 e n. 13/2012; nonché da quello, non meno istituzionale, pronunciato dal Presidente Franco Gallo in occasione della riunione straordinaria con la stampa del 12 aprile scorso, allorché, a proposito delle leggi elettorali novellate nel 2005, ha *ex professo* “sollecit[at]o il legislatore a modificare una normativa che [la Corte costituzionale] ritiene in contrasto con la Costituzione”. Tuttavia, proprio quel carattere di *grande décision* della Sent. n. 1/2014, e dunque – è dato ritenere – la cura e l’attenzione che non possono non aver contrassegnato la confezione del testo anche nella parte relativa all’ammissibilità della *quaestio*, inducono a formulare alcune brevi considerazioni “a prima lettura” in ordine ora al ruolo per molti versi ambiguo svolto dal Presidente del Consiglio dei ministri in quella complessiva *affaire* giudiziaria, ora alla selezione talora eccentrica effettuata dalla Corte costituzionale sui propri precedenti giurisprudenziali, ora, infine, ad una grammatica del discorso segnata da una non sempre convincente concatenazione argomentativa.

2. – Il ruolo del Presidente del Consiglio dei ministri

Chi avesse letto in vita propria la sola pronuncia qui considerata penserebbe, per avventura, che nei giudizi innanzi alla Corte costituzionale, scaturiti da questioni di legittimità costituzionale in via incidentale, i ricorrenti del giudizio principale intervengono al piano nobile del Palazzo della Consulta, per così dire, in beata solitudine. In questa circostanza, infatti, né il Presidente del Consiglio dei ministri interviene in giudizio, né di ciò si fa alcuna menzione nella motivazione, a differenza di altre recenti decisioni (ad esempio, da ultimo, nelle Sentt. n. 203/2013, n. 276/2013 e n. 281/2013). Sembra proprio che, in tale occasione, tanto l’Avvocatura generale dello stato quanto lo stesso giudice costituzionale abbiano fatto propria

una delle massime più note ed ermetiche di Ludwig Wittgenstein: quella secondo cui “su ciò, di cui non si può parlare, si deve tacere” (*Tractatus logico-philosophicus*, [1921], trad. it. in L. WITTGENSTEIN, *Tractatus logico-philosophicus e Quaderni 1914-1916*, Torino, 2009, 109).

Vero è che, nei giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale, l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri – nonché, per altro verso, del Presidente della Giunta regionale – è del tutto *sui generis* (art. 25, co. 3, l. n. 87/1953 e art. 4, co. 1, Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale) e che la stessa Corte costituzionale ha negato espressamente ad esso la qualità di “parte” (Sent. n. 210/1983). Tuttavia, è proprio tale pronuncia da ultimo evocata a segnalare, tra l'altro, “le controversie e discussioni della dottrina intorno al difficile problema dell'inquadramento dommatico dell'intervento del Presidente del Consiglio nel giudizio costituzionale e... le critiche che all'istituto così come organizzato vengono mosse per le sue anomalie”; controversie e discussioni, da un lato, e critiche, dall'altro, che la vicenda della declaratoria di illegittimità costituzionale delle leggi elettorali novellate nel 2005, comminata con la sent. n. 1/2014, ripropone inalterate, e non soltanto nei pressi del giudizio costituzionale.

Nel *prequel* di quest'ultimo, infatti, la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'interno sono intervenuti innanzi al Tribunale e alla Corte d'appello, ma poi *d'emblée*, nel giudizio instaurato davanti alla Corte di cassazione, non hanno svolto alcuna attività difensiva. E ciò ha assunto un sicuro rilievo sul piano sostanziale, non meno che processuale, perché – come riporta la stessa Corte costituzionale a partire dall'ordinanza di rimessione – il positivo riconoscimento tanto dell'interesse ad agire quanto della giurisdizione costituisce l'oggetto di un “giudicato interno”, del quale, conseguentemente, “deve ritenersi definitivamente precluso il riesame”.

Questa circostanza, a cui si assomma il già evocato mancato intervento innanzi alla Corte costituzionale, propone e ripropone quello che Gustavo Zagrebelsky e Valeria Marcenò qualificano tutt'oggi come un vero e proprio “enigma” (*Giustizia costituzionale*, Bologna, 2012, 315; l'espressione si ritrova, peraltro, già in G. ZAGREBELSKY, *La giustizia costituzionale*, n. ed., Bologna, 1988, 229), in ordine alla funzione sistemica o, per meglio dire, “istituzionale alla ‘funzionalità’ dell'ordinamento” (così, da ultimo, A. CERRI, *Corso di giustizia costituzionale plurale*, Milano, 2012, 215) propria dell'Avvocatura generale dello Stato, il cui attivismo, in quasi sessant'anni di giurisprudenza costituzionale, appare scosso da periclitanti oscillazioni. Si passa,

infatti, da una difesa erariale *advocatus diaboli* dell'“anticostituzione” – secondo la vivida espressione di M. S. GIANNINI, *Sull'intervento nel processo dinanzi alla Corte costituzionale*, [1956], rist. in *Scritti*, Milano, 2004, IV, 82 – che difende non solo leggi fascistissime, ma con argomentazioni assai poco edificanti (ricordo, tra le molte, quelle spese in occasione della Sent. n. 9/1965 per l'art. 553 c.p., che puniva l'incitamento pubblico a pratiche contro la procreazione o sulla propaganda a favore di esse); ad una, invece, che chiede che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata fondata (ad esempio, in materia di legislazione araldica, con la Sent. n. 101/1967; o, ancora, sull'improponibilità dell'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno innanzi ai tribunali militari, nel quadro del processo a Erich Priebke, con la Sent. n. 60/1996), ad un'altra, infine, come nel caso di specie, che tace e sul cui silenzio si tace; il tutto con non poche incertezze sulla struttura stessa del giudizio costituzionale.

3. – La selezione dei precedenti

Da un rapido esercizio, invero scolastico, di verifica della congruenza tra le *rationes decidendi* della Sent. n. 1/2014 e quelle proprie delle altre pronunce citate tra virgolette nella decisione, sembra che la scelta operata in tale ultimo frangente dal giudice costituzionale nell'autocitazione dei propri precedenti sia stata particolarmente selettiva, per non dire, in qualche caso, disinvolta. Ci si limiterà peraltro, in questa sede, come già anticipato, ad una disamina della sola parte della motivazione relativa all'ammissibilità della questione di legittimità costituzionale (pt. 2 del Considerato in diritto).

In primo luogo, viene evocata la Sent. n. 263/1994, e giustamente. Si tratta, infatti, di una pronuncia nella quale viene espressa in maniera particolarmente chiara non soltanto la necessità dell'esistenza di due *petita* separati e distinti tra il giudizio principale e il giudizio costituzionale (formulazione che si ritrova in termini nella Sent. n. 214/1986 e nella variante, forse solo apparentemente disgiuntiva, “*petitum...* separato o distinto” della Sent. n. 65/1964); ma anche la sufficienza del requisito dell'“adeguatezza delle motivazioni in ordine ai presupposti in base ai quali il giudizio a quo possa dirsi concretamente ed effettivamente instaurato”.

Seguono, poi, a proposito del sindacato del giudice costituzionale in ordine al “riscontro dell’interesse ad agire e [all]a verifica della legittimazione delle parti, nonché della giurisdizione del giudice rimettente, ai fini dell’apprezzamento della rilevanza dell’incidente di legittimità costituzionale”, l’evocazione delle Sentt. n. 270/2010, n. 61/2012, n. 279/2012, n. 280/2012 e n. 91/2013. E qui potrebbero a buon diritto sorgere i primi appunti, perché in tutte queste pronunce, meno una, si richiede una “non implausibilità” della motivazione addotta dal giudice *a quo*; mentre nella sola Sent. n. 280/2012 si parla di un “controllo di plausibilità in ordine al percorso argomentativo e alla valutazione già compiuti dal detto giudice”. La “plausibilità” e la “non implausibilità” pari sono? Con tali formule il giudice costituzionale esperisce effettivamente il medesimo *standard of review* nei confronti delle *quaestiones* ad essa sollevate? Pare legittimo dubitarne. Non sembra senza significato, infatti, che nelle Sentt. n. 270/2010, n. 61/2012, n. 279/2012 e n. 91/2013, in cui si parla – direttamente o mediamente per il tramite di altri precedenti giurisprudenziali – di “non implausibilità” della motivazione, la decisione si apre all’ammissibilità della questione di legittimità costituzionale, mentre la Sent. n. 280/2012 è l’unica, tra le pronunce qui evocate, in cui si dichiara la *quaestio* inammissibile; il che farebbe pensare – ma si tratta, in verità, di una constatazione meramente induttiva – a una *nuance* terminologica funzionale a due diversi (*scilicet*: opposti) esiti decisionali. In ogni caso, nella Sent. n. 1/2014 il requisito della “non implausibilità” della motivazione, seppur espresso come tale in tesi, viene ampiamente superato nel giro di poche righe, come attesta la qualificazione (in due luoghi) come “plausibile” dell’argomentazione addotta dalla Corte di cassazione, la cui *ratio decidendi* la Corte costituzionale sembra peraltro encomiare, qualificandola come “ampia, articolata ed approfondita”. Si assiste, evidentemente, ad un altro giro di *tango*, riprendendo l’efficace metafora proposta da Elisabetta Lamarque a proposito del rapporto tra giudice comune e giudice costituzionale (*Corte costituzionale e giudici nell’Italia repubblicana*, Roma-Bari, 2012, 101 ss.).

Nella trattazione della rilevanza della questione di legittimità costituzionale, compaiono poi le Sentt. n. 4/2000 e n. 59/1957: la prima per asseverare che “la circostanza che la dedotta incostituzionalità di una o più norme legislative costituisca l’unico motivo di ricorso innanzi al giudice *a quo* non impedisce di considerare sussistente il requisito della rilevanza, ogni qualvolta sia individuabile nel giudizio principale un *petitum* separato e distinto dalla questione (o dalle questioni) di legittimità costituzionale, sul quale il giudice rimettente sia chiamato a

pronunciarsi”; e la seconda per scongiurare l’“esclusione di ogni garanzia e di ogni controllo” su taluni degli atti normativi rientranti nelle tipologie prospettate al primo capoverso dell’art. 134 Cost.

Tuttavia, in entrambe le pronunce sopracitate il problema dell’ammissibilità della *quaestio* appare diversamente configurato rispetto a quello posto dalla controversia da cui è originata la sentenza qui in discussione. Nella Sent. n. 4/2000, relativa ad una legge regionale in materia di caccia, il ricorrente del giudizio principale aveva richiesto al giudice amministrativo di annullare alcuni provvedimenti derivati dalla normativa contestata; e, infatti, la stessa Corte costituzionale prosegue il ragionamento – dopo il periodo riportato nella Sent. n. 1/2014 e inframmezzando il discorso con un punto e virgola – con lo specificare che la diversità di *petita* tra giudizio principale e giudizio costituzionale è un’“ipotesi, questa, senz’altro ricorrente nei casi in esame, nei quali si chiede al TAR per la Sicilia di pronunciare l’annullamento dei provvedimenti assunti dall’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste, in tema di disciplina venatoria”. Nella nota Sent. n. 59/1957, invece, l’attrice del giudizio principale aveva richiesto al giudice *a quo* la condanna al risarcimento del danno subito in virtù di un’espropriazione disposta con decreto legislativo; ed è per questo sostanziale motivo che il giudice costituzionale prosegue, in quella decisione, con il “dire che gli eventuali vizi di legittimità costituzionale di quei provvedimenti sono demandati alla competenza della Corte, mentre ogni altra questione, e le attività di applicazione delle premesse poste dalla decisione della Corte, resteranno riservate alla autorità giurisdizionale”.

Analoghe perplessità in ordine alla piena capacità dei precedenti giurisprudenziali evocati di attagliarsi alla fattispecie controversa presupposta alla Sent. n. 1/2014 emergono a proposito di due decisioni richiamate, questa volta, per avvalorare l’“esigenza di garantire il principio di costituzionalità”, che, come si vedrà, sembra costituire il vero e proprio argomento principe di questa parte della motivazione. Al riguardo, si richiama, prima di tutto, un luogo della Sent. n. 387/1996 in cui il giudice costituzionale aveva manifestato l’esigenza che il sindacato del giudice costituzionale “copri[ss]e nella misura più ampia possibile l’ordinamento giuridico”. È ben vero che in tale pronuncia fa la sua comparsa, per la prima volta *ipsis litteris*, l’evocazione di tale “principio di costituzionalità”; tuttavia, non può sottacersi come, in quella circostanza, il passo riportato tra virgolette costituisse un mero *obiter dictum* all’interno di una motivazione tutta protesa, di contro, a dimostrare la carenza del requisito soggettivo in capo al rimettente

per sollevare una questione di legittimità costituzionale e, dunque, nel contesto di una decisione di inammissibilità sotto tale profilo preliminare.

Ancor più stravagante sembra poi l'esplicita evocazione, sempre contenuta nella pronuncia di cui si parla, della tipologia di leggi da sottoporsi a un sindacato di legittimità costituzionale suscettibile, come si è appena visto, di “coprire nella misura più ampia possibile l'ordinamento giuridico”. Infatti, si specifica trattarsi di “leggi, come quelle relative alle elezioni della Camera e del Senato”; e si evoca rispetto ad esse la considerazione, espressa nelle Sentt. n. 226/1976 e n. 384/1991, che tali leggi “più difficilmente verrebbero per altra via ad essa [Corte costituzionale] sottoposte”. Non si può non ricordare, tuttavia, che in entrambe le pronunce da ultimo indicate l'osservazione qui riportata tra virgolette si riferiva a tutt'altra *species* di atti normativi: le leggi di spesa, investite nell'una decisione come nell'altra del sindacato di legittimità costituzionale da parte della Corte dei conti in sede di controllo preventivo e che nulla hanno in comune con le leggi elettorali, se non la difficoltà di essere parimenti oggetto di un giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Ma tale osservazione, per giusta che sia, qualifica assai poco da un punto di vista tipologico l'una come l'altra categoria, quanto piuttosto lo stesso giudizio.

Di converso, appare curioso come nella Sent. n. 1/2014 si taccia del tutto sul precedente forse cronologicamente più immediato e oggettualmente più attinente rispetto a quello qui in esame. Mi riferisco alla vicenda definita, sul piano della giustizia costituzionale, con la Sent. n. 84/2006, originata da un giudizio cautelare innanzi a un giudice ordinario, instaurato dal sindaco di un Comune con popolazione superiore a cinquemila abitanti, il quale mirava ad ottenere l'accertamento del suo “diritto di candidarsi nelle elezioni del Consiglio regionale”, a fronte della previsione dell'ineleggibilità contenuta in una legge regionale. In quella circostanza, la Corte costituzionale ha ritenuto che “la questione di legittimità costituzionale invest[iss]e direttamente la norma assunta come lesiva del diritto di elettorato passivo” e che, però, “in tal modo, l'oggetto del giudizio principale coincide[sse] sostanzialmente con quello del presente giudizio e non sussiste[sse] il carattere di incidentalità della questione”, con conseguente declaratoria di inammissibilità; e questo nonostante le relevantissime conseguenze sul piano effettuale, posto che l'eventuale contenzioso sulle cause di ineleggibilità si sarebbe potuto svolgere soltanto *post res perditas*, ovverosia dopo lo svolgimento delle elezioni alle quali l'aspirante candidato non avrebbe potuto prendere parte.

Vi è quindi da chiedersi, nell'attuale frangente, quali siano le ragioni per le quali la Corte costituzionale non abbia speso alcuna parola per giustificare un orientamento diverso in un ambito pur così manifestamente liminare, rispetto a quello espresso nell'allora giudizio, e se sarebbe stato meglio, di contro, esplicitare senza infingimenti anche un eventuale *revirement* giurisprudenziale. Ma la questione attiene già, a ben guardare, a quanto si dirà al punto seguente.

4. – La grammatica del discorso

Era facilmente prevedibile che la parte della pronuncia qui osservata, relativa all'ammissibilità della questione di legittimità costituzionale, avrebbe costituito – che la Corte costituzionale avesse deciso, sul punto, in senso affermativo o meno – uno dei capitoli più controversi e controvertibili dell'intera decisione. Al di là del merito del problema, che ha visto i commentatori schierarsi *ante iudicium* su posizioni particolarmente divaricate (cfr., per tutti, il fascicolo di *Nomos*, 2013, I, su www.nomos-leattualitaneldiritto.it, con interventi di Fulco Lanchester, Adele Anzon Demmig, Gaetano Azzariti, Roberto Borrello, Paolo Carnevale, Augusto Cerri, Alessandro Gigliotti, Oreste Massari e Massimo Siclari), quel che emerge ad un primo sguardo sulla Sent. n. 1/2014 è, allora, una grammatica del discorso non sempre conseguente quanto, piuttosto, consequenziale.

Provo a spiegarmi meglio, attraverso una breve disamina delle argomentazioni proposte e di alcuni dei termini adoperati. Tutta la prima parte del ragionamento in ordine all'ammissibilità della *quaestio* si appoggia, nella sostanza, all'ordinanza di rimessione della Corte di cassazione, in ragione della sufficienza – come si è già avuto modo di osservare – di una “non implausibilità”/“plausibilità” delle motivazioni ivi addotte rispetto alla diversità di *petita* tra giudizio principale e giudizio costituzionale. Il discorso – lo si ripete, al di là della sua condivisibilità – avrebbe potuto fermarsi qui. Invece, nel suo sviluppo si presenta repentinamente tutto un altro argomento, che sembra in un primo tempo assumere un carattere, per così dire, rafforzativo rispetto a quanto detto sopra. Senza neppure andare a capo, infatti – e, dunque, all'interno del medesimo paragrafo in cui assume che “il petitum oggetto del giudizio principale [sia] costituito dalla pronuncia di accertamento del diritto azionato, in ipotesi

condizionata dalla decisione delle sollevate questioni di legittimità costituzionale, non risultando l'accertamento richiesto al giudice comune totalmente assorbito dalla sentenza di questa Corte, in quanto residuerebbe la verifica delle altre condizioni cui la legge fa dipendere il riconoscimento del diritto di voto” – il giudice costituzionale aggiunge tosto che, “*per di più*, nella fattispecie qui in esame, la questione ha ad oggetto un diritto fondamentale tutelato dalla Costituzione, il diritto di voto” (corsivo mio); e prosegue con lo specificare che tale questione è stata proposta “allo scopo di porre fine ad una situazione di incertezza sulla effettiva portata del predetto diritto”.

Un siffatto argomento rafforzativo, che discende dalla congiunzione aggiuntiva “per di più”, sembra trasformarsi, però, nel paragrafo successivo in un autonomo argomento sostantivo. Infatti – sostiene la Corte costituzionale quasi a voler completare o, almeno, meglio precisare quanto affermato in precedenza – “l’ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale... si desume *precisamente* dalla peculiarità e dal rilievo costituzionale, da un lato, del diritto oggetto di accertamento; dall’altro, della legge che, per il sospetto di illegittimità costituzionale, ne rende incerta la portata” (corsivo mio); con il che, però, il quadro argomentativo si complica ancora, aggiungendosi all’argomento della diversità dei *petita* tra giudizio principale e giudizio costituzionale non soltanto quello dell’emersione – se non, potrebbe dirsi, della vera e propria emergenza – di un “diritto fondamentale” (locuzione con cui la Corte costituzionale sembra qualificare, in maniera promiscua ed eccedente la lettera della Carta repubblicana, un diritto costituzionale, al di là se sia “inviolabile” o meno: così, da ultimo, la Sent. n. 12/2014, a proposito del “diritto fondamentale di agire e di difendersi in giudizio”); ma anche – sembrerebbe – quello della specialità delle leggi elettorali, che pure costituisce un *tópos* ricorrente della giurisprudenza costituzionale, con riferimento (almeno) all’indefettibilità delle regole di funzionamento degli “organi costituzionali o di rilevanza costituzionale” (Sent. n. 29/1987).

Ma la motivazione prosegue ulteriormente. Una seconda volta la Corte costituzionale cambia registro e presenta al lettore, ora ed *ex novo*, un “principio che impone di assicurare la tutela del diritto inviolabile di voto”, del quale “detta ammissibilità costituisce *anche l’includibile* corollario” (corsivo mio); il che rende incerto se ci si trovi, in tale frangente, di fronte a un argomento rafforzativo, come farebbe pensare l’impiego della congiunzione “anche”, o a un argomento sostantivo, come indurrebbe a ritenere, piuttosto, la scelta dell’aggettivo

“ineludibile”. Peraltro, il prosieguo del ragionamento è, se si vuole, più intricato ancora: si aggiunge, infatti, di seguito che “l’esigenza di garantire il principio di costituzionalità rende *quindi* imprescindibile affermare il sindacato di questa Corte” (corsivo mio), formulazione che parrebbe discendere come una conseguenza *de dicto* rispetto a quella di cui sopra.

A questo punto, il giudice costituzionale evoca in sequenza, all’interno del suo discorso, prima un “principio che impone di assicurare la tutela del diritto inviolabile di voto” e poi un “principio di costituzionalità”, senza però che si intenda chiaramente se vi sia coincidenza, sovrapposizione o, ancora, diversità tra di essi. Al riguardo, non è dato riscontrare indizi particolarmente probanti nei due precedenti giurisprudenziali in cui tale “principio di costituzionalità” si ritrova espressamente evocato, posto che in un caso – come si è già in parte accennato – esso comporta che “il controllo da parte di questa Corte debba coprire nella misura più ampia possibile l’ordinamento giuridico” (Sent. n. 387/1996); mentre nell’altro, in tema di giudizio di equità, si parla tralasciamente di un “sistema caratterizzato dal principio di legalità a sua volta ancorato al principio di costituzionalità, nel quale la legge è dunque lo strumento principale di attuazione dei principi costituzionali” (Sent. n. 206/2004). Né, per altro verso, appare limpidissimo il nesso di derivazione logica tra tale “principio di costituzionalità” – per come esso è configurato nella Sent. n. 387/1996 e richiamato qui – e l’“imprescindibilità” del sindacato della Corte costituzionale. Da un lato, infatti, la parola “quindi” si caratterizza (anche) nel linguaggio giuridico per una certa ambiguità, assommando il significato di *post hoc* e di *propter hoc* (B. MORTARA GARAVELLI, *Le parole e la giustizia*, Torino, 2001, 138-139). Dall’altro, il riferimento alla “misura più ampia possibile” della perimetrazione di tale sindacato esprime comunque un obiettivo dinamico e tendenziale, ancorché teleologicamente orientato, che appare dissonante rispetto a quell’“imprescindibilità” contestualmente evocata.

Come che sia, la coincidenza/sovrapposizione tra il “principio che impone di assicurare la tutela del diritto inviolabile di voto” e il “principio di costituzionalità” sembra smentita nel passaggio immediatamente successivo della stessa Sent. n. 1/2014, ove si statuisce definitivamente in ordine all’ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale “nel quadro di *tali principi*” (corsivo mio), al plurale. Nondimeno, il ragionamento si chiude – e, questa volta, definitivamente – con l’affermazione per cui si avrebbe tale ammissibilità “*anche* in linea con l’esigenza che non siano sottratte al sindacato di costituzionalità le leggi... che definiscono le regole della composizione di organi costituzionali essenziali per il funzionamento

di un sistema democratico-rappresentativo e che quindi non possono essere immuni da quel sindacato. Diversamente, si finirebbe con il creare una zona franca nel sistema di giustizia costituzionale proprio in un ambito strettamente connesso con l'assetto democratico, in quanto incide sul diritto fondamentale di voto; per ciò stesso, si determinerebbe un *vulnus* intollerabile per l'ordinamento costituzionale complessivamente considerato” (corsivo mio). E, qui, quello che era divenuto nello sviluppo – seppur non propriamente lineare – del testo un argomento sostantivo sembra tornare ad essere, come nell'*incipit* della motivazione, un argomento (meramente) rafforzativo, con la conseguenza che non appare affatto chiaro, alla luce della sentenza di cui qui si discute, se possa aversi ammissibilità di una questione di legittimità costituzionale ogni qual volta sia in predicato: *a*) un “diritto fondamentale”, in ragione della sua “peculiarità” e del suo “rilievo costituzionale”; *b*) una legge elettorale, anche in questo caso giusta la sua “peculiarità” e il suo “rilievo costituzionale”; *c*) il “principio che impone di assicurare la tutela del diritto inviolabile di voto”; *d*) il “principio di costituzionalità”, in virtù del quale “il controllo da parte di questa Corte deve coprire nella misura più ampia possibile l'ordinamento giuridico”.

5. – Conclusione

Vengo allora ad una breve e interlocutoria conclusione. Questa sommaria disamina “a prima lettura” della parte della Sent. n. 1/2014 relativa all'ammissibilità della questione di legittimità costituzionale mi ha indotto a parlare, in precedenza, di una serie di argomentazioni non sempre conseguenti le une con le altre, quanto, piuttosto, nel loro complesso consequenziali. In linea di principio, non è di oggi la considerazione che qualunque giudice – e, probabilmente, *a fortiori* un giudice costituzionale – si avvale di quello che Chaïm Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca hanno qualificato come l’“argomento pragmatico”, con ciò intendendosi “quello che permette di valutare un atto o un evento in funzione delle sue conseguenze favorevoli o sfavorevoli” (*Trattato dell'argomentazione*, [1958], trad. it. Torino, 2013, 288). In questa direzione, tutta la vicenda giudiziaria che ha investito le leggi elettorali novellate nel 2005 ed è sfociata nella pronuncia di cui qui si ragiona mi pare un caso paradigmatico di applicazione – però in termini impliciti e non espliciti – di un siffatto approccio argomentativo,

in funzione del quale, come la dottrina più avveduta non ha mancato di segnalare, “il principio di costituzionalità e le finalità generali del giudizio di costituzionalità... poss[on]o influire sulla configurazione della fase di avvio di questo” (G. ZAGREBELSKY e V. MARCENÒ, *op. cit.*, 273-274).

Tuttavia, due osservazioni sono d’obbligo. In primo luogo, il ricorso a un’“argomentazione orientata alle conseguenze” – per riprendere questa volta l’espressione, ma anche la riflessione, di un importante Vice Presidente della Corte costituzionale, Luigi Mengoni, in ciò tributarie delle formule adoperate nel mondo anglosassone da Neil MacCormick e in Germania da Niklas Luhmann – deve avvenire quanto più possibile *apertis verbis*, perché solo in tal modo esso appare suscettibile di “integrare o... rafforzare la *ratio decidendi* desunta dal confronto del contenuto della legge impugnata con i parametri costituzionali evocati dal giudice *a quo*, oppure per dirimere perplessità di giudizio non ancora superate” (*L’argomentazione nel diritto costituzionale*, in L. MENGONI, *Ermeneutica e dogmatica giuridica*, Milano, 1996, 135). Ed appare oltremodo interessante come una siffatta argomentazione venga richiamata dallo stesso Mengoni proprio nell’ipotesi di *overruling* giurisprudenziale, come contributo a un “giudizio negativo sulle conseguenze di fatto prodotte dalla decisione di un caso analogo adottata in giudizio come modello per il nuovo caso” (*L’argomentazione orientata alle conseguenze*, [1994], rist., ivi, 105). Tuttavia, nella parte della Sent. n. 1/2014 attinente all’ammissibilità della *quaestio* – e con riferimento anche alla selezione dei propri precedenti giurisprudenziali; e a cagione (forse) anche del mancato intervento del Presidente del Consiglio dei ministri nel giudizio – pare difficile dipanare, dalla trama degli argomenti di volta in volta rampollanti dalla motivazione, un *fil rouge* coerente con quel “sistema di giustizia costituzionale” che la stessa Corte costituzionale, nella pronuncia qui in esame, assume come un *aliquid datum*, al punto da non poter essere insidiato da alcuna perniciosa “zona franca”.

In secondo luogo (e conseguentemente), proprio l’eventuale ricorso ad un’argomentazione pragmatica, consequenzialista o orientata alle conseguenze, che dir si voglia, richiama la weberiana “etica della responsabilità”, ovvero – com’è noto – un comportamento per il quale “si deve rispondere delle conseguenze prevedibili del proprio agire” (*La politica come professione*, [1919], trad. it. in M. WEBER, *La scienza come professione. La politica come professione*, Torino, 2004, 109). Tale *Verantwortungsethik* richiama, pertanto, la capacità di fornire risposte, a

cui la parola “responsabilità” (così come l’equivalente termine tedesco) è da ricondursi etimologicamente e concettualmente.

In questa direzione, allora, qualunque giudice – ed anche, lo si ripete, il giudice costituzionale – “risponde”, per l’appunto, non solo con i dispositivi delle proprie decisioni, ma anche (ed appena un po’ meno) con le relative motivazioni, com’è peraltro scritto a chiare lettere all’art. 111, co. 6, Cost., le quali definiscono quello che Uberto Scarpelli ha chiamato il “contesto di giustificazione” (*Introduzione all’analisi delle argomentazioni giudiziarie*, in *Diritto e analisi del linguaggio*, a cura di Id., Milano, 1976, 447). Qualunque pronuncia della Corte costituzionale, infatti, seppur non impugnabile (art. 137, co. 3, Cost.), resta pur sempre – riprendendo quanto ha detto di recente Tullio De Mauro a proposito della nostra Carta repubblicana – un “testo informativo di servizio” (*Introduzione*, in *Costituzione della Repubblica italiana*, Torino, 2006, XIV). Esso è “*suasivo e iussivo*, persuade e prescrive” (ivi, XV), proprio a partire dal linguaggio che vi si trova adoperato; linguaggio – sia detto qui solo per inciso, con un’osservazione valida oggi come venticinque anni fa, che richiama (questa volta) la responsabilità degli *adnotatores* della giurisprudenza costituzionale – che, però, “non ha meritato sino ad oggi il fervore di studi riservato agli altri comprimari della scena giuridica” (M. AINIS, *Sul linguaggio del giudice costituzionale*, [1988], rist. in ID., *Le parole e il tempo della legge*, Torino, 1996, 110).

Ove ciò non accada – e, dunque, ove suasività e iussività non si presentino come due elementi sincronicamente complementari – il rischio tangibile è che un’*affaire* giudiziaria com’è stata quella che ha investito, a torto o a ragione, le leggi elettorali novellate nel 2005, a partire dai profili relativi all’ammissibilità della questione di legittimità costituzionale, venga retrospettivamente ricordata, e non solo dai lettori meno avveduti, come una profezia che si auto avvera; e, pertanto, che per chiudere una zona franca – riprendendo l’auspicio formulato, in particolare, da Fulco Lanchester (*op. cit.*, 1 ss.) – si aprano contestualmente zone d’ombra del giudizio di costituzionalità.